#033 · 28 marzo 2020 FISCO

Ho chiuso il negozio al pubblico, faccio solo consegna di ordini online. Posso chiedere il credito d'imposta per l'affitto?

Sì. Nel caso di **negozio chiuso** ma che effettua attività online/telefono/ consegne a domicilio, si precisa che il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18 del 2020 spetti anche nell'ipotesi di consegna a domicilio.
No. Per quanto riguarda, invece, una impresa che ha come attività commerciale prevalente il **commercio on-line o per telefono**, essendo tale tipologia di attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, occorre fare riferimento alla prevalenza dell'attività commerciale svolta.
Di conseguenza, **se l'attività di commercio on-line o per telefono è prevalente, non è possibile usufruire dell'agevolazione**.

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d'impresa

#032 · 28 marzo 2020 FISCO

Ho un bar (chiuso) con tabaccheria (aperta). Posso avere il credito di imposta per l'affitto locale C1? Ho diritto a richiederlo *pro quota*?

No. Il beneficio riguarda le attività commerciali che sono state sospese in base al DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione di quelle di cui agli allegati 1 e 2 al citato decreto, tra le quali rientra l'attività di commercio di tabacco, indicata nel quesito.
Riteniamo che il credito d'imposta non spetterebbe nell'ipotesi in cui **l'attività di commercio** del tabacco sia **prevalente** rispetto all'attività di bar, nemmeno pro *quota*.

— Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d'impresa

#024 · 26 marzo 2020 COMMERCIO

Le consegne a domicilio di genere alimentare possono avvenire anche fuori Comune?

Per quanto riguarda le consegne al di fuori del comune sede dell'attività, sebbene l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, recepita dal DPCM di pari data, abbia vietato, in generale, gli spostamenti tra comuni diversi, segnaliamo che gli stessi rimangono possibili per "comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Invece il DPCM 8 marzo, all'art. 1, comma 1, lett. a), prevedeva già che gli spostamenti, anche all'interno dei singoli territori, potessero avvenire solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".
Le FAQ del Governo (sez. SPOSTAMENTI) chiariscono che "comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, rientra nell'andare al lavoro.
Nelle medesime FAQ del Governo (sez. Trasporti), inoltre, viene precisato che **non vi è alcuna limitazione per il transito delle merci** (non solo quelle di prima necessità) **che possono essere trasportate sul territorio nazionale**. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Ricordiamo infine la necessità di dotare il personale (se diretti dipendenti/collaboratori) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anche ai fini della consegna. In caso di ricorso a soggetti terzi, è necessario assicurarsi che siano rispettate le misure sanitarie di protezione da parte del soggetto che materialmente effettuerà le consegne presso i clienti.
Resta in ogni caso salva la possibilità che misure più restrittive vengano adottate dal Governo e/o dagli Enti Locali (regioni e comuni).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

#023 · 26 marzo 2020 COMMERCIO

È vero che solo chi ha codice ATECO corrispondente a vendita telefonica – per corrispondenza o via internet – può vendere online in questo momento?

No. Le FAQ del Governo, aggiornate oggi, hanno confermato che i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità elencati nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, **possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio**.
Viene inoltre precisato che la consegna dei prodotti a domicilio è consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

#049 · 26 marzo 2020 WELFARE

Gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti alla gestione commercianti e ad Enasarco possono richiedere per marzo l'indennità di 600 euro?

Sì, se non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Rassicurazioni in tal senso sono state fornite, in una dichiarazione video, anche dal sottosegretario al MEF, Cecilia Guerra, che ha confermato la possibilità per gli agenti e i rappresentanti di commercio tenuti al versamento dei contributi previdenziali sia presso l'Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco di accedere all'indennità introdotta all'art. 28 del D.L. 18/2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Welfare

#040 · 23 marzo 2020 CREDITO

Cosa significa secondo confcommercio in merito art 56 che a seguito sospensione rate sino al 30 settembre 2020 "il piano di rimborso è dilazionato in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri". Verranno addebitati gli interessi per il prolungato rimborso?

Relativamente a quanto disposto dall'articolo 56, nel caso di sospensione della sola quota capitale, **viene traslato il piano di ammortamento** per un periodo analogo al periodo di sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie (ossia durante il periodo di sospensione). Di conseguenza, il capitale residuo alla fine del periodo di sospensione è pari al capitale residuo all'inizio del periodo di sospensione.
Nel caso, invece, di **sospensione dell'ammontare dell'intera rata** (capitale + interessi), il capitale residuo alla fine del periodo di sospensione sarà maggiorato degli interessi non pagati durante il periodo di sospensione.
Di conseguenza, se sussistono le condizioni per poterlo fare, è meno onerosa la sospensione della sola quota capitale.
Per quanto concerne la non applicazione di maggiori spese o oneri, la norma non chiarisce il perimetro di riferimento. In ogni caso, si ritiene che sia comunque da escludere l'imputazione di costi per la pratica.

— Fonte Confcommercio, Settore Credito e Incentivi